

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N.

PER L’ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA RETE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANTI DISCRIMINAZIONI PER L’ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA’ DI GENERE (RE.A.DY)

presentata il 23 giugno 2022 dai Consiglieri Guarda, Baldin, Lorenzoni, Ostanel, Giacomo Possamai, Zanoni

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (da qui in poi, nel testo: RE.A.DY) nasce a Torino il 15 giugno 2006, nell’ambito del Pride nazionale, quando la Città di Torino, in collaborazione con il Comune di Roma, riunisce rappresentanti istituzionali di dodici Pubbliche Amministrazioni, tra Regioni ed Enti Locali da tutta Italia, con l’obiettivo di metterli in rete attraverso la condivisione di una Carta di Intenti, il documento costitutivo che ne definisce finalità, compiti, organizzazione e impegni;

-La RE.A.DY offre alle pubbliche amministrazioni locali uno spazio di condivisione e interscambio di buone prassi finalizzate alla tutela dei Diritti Umani delle persone LGBT e alla promozione di una cultura sociale del rispetto e della valorizzazione delle differenze. Attraverso una struttura leggera, orizzontale e partecipata, la RE.A.DY invita tutti i partner a contribuire in modo attivo alla sua gestione e sviluppo, valorizzando e mettendo in rete le azioni positive, gli atti e i provvedimenti amministrativi antidiscriminatori LGBT adottati a livello territoriale.

RILEVATO CHE:

-finalità della rete, come dichiarate nella Carta d’Intenti, sono:

a. individuare, mettere a confronto e diffondere politiche di inclusione sociale per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni a livello locale;

b. contribuire alla diffusione di buone prassi su tutto il territorio nazionale mettendo in rete le Pubbliche Amministrazioni impegnate nella promozione dei diritti delle persone lgbt;

c. supportare le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione di attività rivolte alla promozione e al riconoscimento dei diritti delle persone lgbt;

-compiti della rete, come dichiarati nella Carta d’Intenti, sono:

a. promuove presso le Pubbliche Amministrazioni un'attenzione permanente all’emersione dei bisogni della popolazione lgbt e opera affinché questi siano presi in considerazione anche nella pianificazione strategica degli Enti;

b. diffonde i propri obiettivi e le esperienze realizzate nel territorio nazionale attraverso idonee campagne di comunicazione sociale;

c. promuove nuove adesioni alla Rete e la realizzazione di azioni positive;

d. intraprende iniziative di dimensione europea attraverso:

- adesione e promozione di campagne europee in corso;

- adesione e promozione di progetti finanziati con fondi comunitari;

- confronto con altre esperienze e Reti europee;

e. si pone presso i Ministeri competenti quale interlocutore attivo per l’affermazione dei diritti di piena cittadinanza delle persone lgbt e per il superamento delle discriminazioni;

f. organizza una giornata tematica con eventi diffusi sul territorio nazionale (ad es.: 17 maggio Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia);

g. opera per la diffusione presso le Pubbliche Amministrazioni delle esperienze formative realizzate dai partecipanti alla Rete;

h. ricerca fondi per le attività della Rete;

i. individua annualmente le linee guida, gli obiettivi prioritari e le strategie di azione;

- dall’adesione a RE.A.DY consegue l’impegno a sottoscrivere la “Carta di intenti”; avviare, ove possibile, un confronto con le Associazioni lgbt locali; favorire l’emersione dei bisogni della popolazione lgbt e operare affinché questi siano presi in considerazione anche nella pianificazione strategica degli Enti; sviluppare azioni positive sul territorio; comunicare alla Rete le esperienze realizzate; supportare la Rete nella circolazione delle informazioni; creare una pagina informativa delle attività della rete sul proprio sito seguendo una traccia comune; partecipare alla giornata tematica annuale anche con propri eventi di rilevanza pubblica; partecipare agli incontri annuali tra i partner della Rete; avviare, ove possibile, una collaborazione interistituzionale tra diversi livelli di governo locale.

RILEVATO INOLTRE:

-le azioni positive sul territorio contemplate nella richiamata Carta d’Intenti comprendono: azioni volte a promuovere l'identità, la dignità e i diritti delle persone lgbt e a riconoscere le loro scelte individuali e affettive, nei diversi ambiti della vita familiare, sociale, culturale, lavorativa e della salute; azioni conoscitive sul territorio per individuare i bisogni della popolazione lgbt e orientare le politiche, attingendo anche dalle esperienze degli attori locali; iniziative culturali finalizzate a favorire l'incontro e il confronto fra le differenze; azioni di informazione e sensibilizzazione pubblica rivolta a tutta la popolazione; azioni informative e formative rivolte al personale dipendente degli Enti partecipanti; azioni informative e formative rivolte al personale impegnato in campo educativo, scolastico, socio-assistenziale e sanitario; azioni informative e formative rivolte al mondo produttivo sui temi del diritto al lavoro delle persone omosessuali e transessuali; azioni di informazione e di prevenzione sanitaria; azioni di contrasto alle discriminazioni multiple; collaborazioni con le associazioni per valorizzarne le attività, sviluppare percorsi formativi e iniziative comuni, secondo modelli di amministrazione condivisa e di cittadinanza attiva;

RICHIAMATI:

-gli artt.1 e 2, comma 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che così, rispettivamente, recitano: “*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”; “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di ordine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di altra condizione.”;*

-l’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, che così recita: “*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione*”

-l’art. E dell’annesso alla Carta sociale Europea, che così recita: *“Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione.* “

-l’art. 21, comma 1, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, che così stabilisce: “*È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*.

-l’art. 4, comma 3, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che così esplicita: “*L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione*.”

-gli artt. 2, 3, 117, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana;

- l’art. 5 dello Statuto del Veneto e, in particolare, il comma 5, nella parte in cui stabilisce che la Regione “*promuove la partecipazione e l’integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni*.”

CONSIDERATOCHE*:*

*-* risultano aderenti RE.A.DY le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano;

- per quel che riguarda gli enti locali del Veneto, attualmente risulta l’adesione dei Comuni di Belluno, Padova, Vicenza, Chioggia (VE), Feltre (BL), Schio (VI);

RITENUTO CHE:

-aderendo a RE.A.DY la Regione del Veneto potrebbe fornire il proprio apporto al raggiungimento delle finalità e all’assolvimento dei compiti esplicitati nella Carta d’Intenti, così garantendo piena applicazione del principio fondamentale di contrasto dei pregiudizi e delle discriminazioni professato nella propria carta statutaria, nonché in armonica e pratica declinazione della Costituzione della Repubblica Italiana e dei principi dell’ordinamento dell’Unione Europa di cui all’art. 1, comma 1, dello Statuto del Veneto

impegna la Giunta regionale

a porre in essere senza indugio i necessari adempimenti finalizzati all’adesione della Regione del Veneto Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY)